



# **COMUNE DI SAN GIULIANO TERME**

Provincia di Pisa

## **REGOLAMENTO IMPIEGO PRODOTTI FITOSANITARI PER LA DIFESA DELLE COLTURE AGRARIE**

**Approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 22/04/2002**

## *Premessa*

### *Il territorio*

*Il Territorio del Comune di San Giuliano Terme comprende aree agricole di notevole estensione: alcune ubicate al piede dei Monte Pisano e coltivate prevalentemente a cereali, oleaginose, barbabietola da zucchero, altre dislocate nelle frazioni di Pontasserchio, Metato, Madonna dell'Acqua, Sant'Andrea in Pesciola, coltivate essenzialmente ad ortaggi, altre ancora coltivate a frutteto (Colognole, Colignola, Rigoli).*

*L'agricoltura biologica è praticata ad oggi da due sole Aziende; le altre, pur attraverso una generale crescita culturale che le rende maggiormente attente nella distribuzione di prodotti chimici di sintesi, ancora li utilizzano, determinando l'insorgenza di timori nella popolazione residente nelle aree contigue a quelle agricole. Tra i suddetti prodotti, destano maggiore attenzione e suscettibilità i diserbanti e geodisinfestanti e i prodotti utilizzati per la difesa delle colture dai parassiti animali e fungini (insetticidi, fungicidi): la fase più "temuta" è quella della distribuzione, cui sono effettivamente connessi i rischi di intossicazione (per inalazione dei prodotti in "deriva") della popolazione.*

### *La legge*

*La Regione Toscana, con LR n 36/99, ha disciplinato l'uso dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli ed ha indicato procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura e ciò al fine di consentire uno specifico controllo sul loro corretto impiego, secondo quanto riportato in etichetta e secondo la buona pratica agricola;*

*In particolare la suddetta norma impone l'osservanza di fasce di rispetto da fiumi, stagni, lagune e, ai fini della "tutela della risorsa idrica, rinvia a quanto disciplinato dal DPR 236/88 (abrogato con Dlgs 2/2/2001, n° 31); per impieghi in ambito non agricolo di prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geodisinfestante, prescrive l'osservanza di una distanza da abitazioni e ricoveri di animali, strade di pubblico passaggio (art. 6).*

*Individua inoltre la Giunta regionale quale soggetto deputato alla formulazione ed approvazione di criteri per il "corretto uso dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geodisinfestante" (art. 8). Ad oggi detti criteri non sono stati ancora emanati.*

### *Il Regolamento: motivazioni*

*In attesa di una disciplina di maggiore dettaglio che si auspica renda possibile, oltre alla tutela degli operatori agricoli, una maggiore tutela di coloro che vivono, anche per motivi di lavoro, nelle aree contigue a quelle agricole, si ritiene opportuna la formulazione ed emanazione di uno specifico regolamento che disciplini non solo la distribuzione di prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geodisinfestante, ma anche la distribuzione di prodotti fitosanitari utilizzati per la difesa delle colture dai parassiti animali e fungini. Il provvedimento, pur riconoscendo il diritto degli agricoltori alla libertà di scelta delle tecniche di coltivazione, intende individuare alcuni semplici strumenti che consentano in generale la tutela della popolazione ed in particolare la tutela*

*di una specifica categoria di essa: gli utenti dei plessi scolastici. La disciplina che segue è pertanto una disciplina "soft" ma si ritiene che la sua applicazione possa sufficientemente rispondere alle legittime aspettative della cittadinanza in materia di tutela della salute.*

### *Tutto ciò premesso e considerato*

*La precedente premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.*

#### *Art. 1) Oggetto: Ambito di applicazione*

*Il regolamento disciplina le modalità di impiego dei prodotti fitosanitari utilizzati per la difesa delle colture agrarie, (preparati destinati a proteggere vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti, preparati destinati ad eliminare piante indesiderate).*

*Esso è rivolto a tutti coloro che impiegano i suddetti prodotti.*

#### *Art. 2) Modalità di impiego di prodotti fitosanitari*

*a) Per i prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geodisinfezzante, deve essere rigorosamente osservata la disciplina prevista dalla LRT 36/1999 oltre alle prescrizioni del presente Regolamento qualora più restrittive rispetto alla suddetta norma.*

*b) I prodotti di cui all'art. 1 del presente regolamento, devono essere erogati in assenza di vento.*

*c) Ai fini del contenimento dell'effetto deriva, le apparecchiature per la distribuzione devono essere idonee e oggetto di corretta e ordinaria manutenzione effettuata da soggetti dotati di specifica attrezzatura di controllo (taratura).*

*d) Nella fascia di 150 metri dai plessi scolastici, la distribuzione dei prodotti fitosanitari di cui al precedente art. 1, classificati (T+, T, XN, XI), è consentita esclusivamente dopo l'orario di chiusura del plesso e comunque al termine delle attività che vi si svolgono.*

*e) Nella fascia di 150 metri da edifici di civile abitazione ed edifici destinati ad attività lavorative in genere, la distribuzione dei prodotti fitosanitari di cui al precedente art. 1, classificati T+, T, XN, XI, è soggetta alla prescrizione prevista dal comma 4 art. 6 della L.R.T. 36/99: "l'area trattata deve essere delimitata e segnalata da parte dell'operatore addetto al trattamento con cartelli di divieto di accesso alle persone non autorizzate, che abbiano le caratteristiche di cui all'allegato 4, sia durante il trattamento che per tutto l'intervallo di agibilità, stabilito in almeno 48 ore, salvo diversa indicazione approvata con decreto del Ministero della sanità e precisata in etichetta".  
L'area deve essere altresì segnalata con cartelli di colore giallo, di forma triangolare, in numero tale da risultare visibili l'uno dall'altro, con la scritta:  
Attenzione, distribuzione di prodotti fitosanitari in corso.*

*Sono esclusi dall'obbligo di questa prescrizione coloro che:*

*- sono dotati di apparecchiature con dispositivo antideriva. Detta dotazione deve essere dimostrata da idonea documentazione o autocertificazione, da inoltrare all'Ufficio Ambiente del Comune, nel mese di dicembre antecedente l'anno di impiego o quando intervengono variazioni della tipologia della macchina;*

- distribuiscono diserbanti, geodisinfestanti e in generale i prodotti di cui all'art. 1, su colture in atto orticole, floricole, cerealicole ed industriali di pieno campo, mediante apparecchiatura con barre di distribuzione poste ad altezza massima dal terreno pari ad 1 metro.

### *Art. 3 Vigilanza e controlli*

*La vigilanza ed i controlli in merito all'osservanza del presente regolamento, sono demandati agli Ufficiali e Agenti della Forza Pubblica, alle Guardie Ambientali Volontarie (G.A.V.), nonché alla ASL 5 e all' ARPAT di Pisa.*

### *Art. 4 Sanzioni.*

*Ogni violazione al presente regolamento sarà punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 51,64 a Euro 309,87.*